



# CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare)

-----

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.15 DEL 21.03.2011

# CAPO I: NORME GENERALI

## **Articolo 1.**

### **Istituzione della Tariffa.**

1. Per la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (di seguito denominata Tariffa Integrata Ambientale), applicata e disciplinata in relazione ai principi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.
2. La Tariffa Integrata Ambientale è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte sulla base dei parametri determinati con il regolamento previsto dal comma 2, dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.
3. Nell'attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 6, art. 238 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del comma 11 dell'art. 238 e del comma 1, lett. i) dell'art. 264 del D. Lgs. 152/2006, la tariffa è determinata "provvisoriamente" tenendo conto della disciplina del D.P.R. 158/1999.
4. Resta a carico dei produttori e degli utilizzatori il pagamento della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, che avviene attraverso il Conai.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

## **Articolo 2.**

### **Definizioni.**

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intende:
  - per "tariffa", il corrispettivo dovuto per l'utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006;
  - per "gestione" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm. ed int.;
  - per "Decreto", il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - per "rifiuti", s'intendono quelli urbani, così come definiti dall'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  - per "metodo normalizzato", il regolamento di determinazione della TIA, approvato con il D.P.R. 27/04/1999, n.158;
  - per "servizio", il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
  - per "utenze non domestiche" si intendono le comunità, le attività commerciali, di servizio, industriali, professionali e le attività non domestiche in genere sottoposte a regime di privata, anche per effetto dell'assimilabilità.

## **Articolo 3.**

### **Presupposto di applicazione della Tariffa.**

1. La TIA è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti che producano rifiuti urbani ed esistenti sul territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento comunale.
2. La Tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e comprende anche i costi indicati dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.
3. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la TIA è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivato il servizio, è situata soltanto la strada d'accesso ai suddetti fabbricati.

#### **Articolo 4. Gestione della Tariffa**

1. La tariffa è applicata dal soggetto affidatario del servizio di gestione ai sensi dell'art. 238, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
2. Con determina sindacale è designato il funzionario responsabile al quale competono i poteri inerenti all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TIA di specifica competenza dell'Ente;
3. Tale funzionario responsabile sovrintende alla stesura del piano finanziario e della relazione di accompagnamento previsti dal successivo art. 5 ed alla determinazione delle tariffe; svolge attività di coordinamento tenendo i rapporti con il soggetto affidatario del servizio ed effettua sullo stesso attività di controllo prevista dalla normativa vigente.

#### **Articolo 5. Piano finanziario.**

1. Il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli interventi necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie;
  - e) relativamente alla fase transitoria, il grado di copertura dei costi rispetto alla tassa rifiuti solidi urbani;
  - f) la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
2. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione, nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c) l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

## CAPO II:DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.

### **Articolo 6.**

#### **Determinazione della Tariffa ed obbligazione tariffaria.**

1. La Tariffa, determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, si compone di due parti:
  - una parte fissa, che copre la quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti. La parte fissa della Tariffa dovrà tendere a coprire in particolare i costi di gestione dei rifiuti rivolti all'intera collettività;
  - una parte variabile, che è rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La determinazione della Tariffa delle varie utenze è effettuata, sia per la parte fissa che per la parte variabile, avendo riguardo alla tariffa di riferimento ed al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999.
4. La Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione procede alla determinazione del piano tariffario, individuando la percentuale dei costi da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile da attribuire alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.
6. La TIA, con la sua parte fissa e con quella variabile, deve comunque garantire la copertura integrale dei costi.
7. La copertura tariffaria è accertata in corso d'anno e, comunque entro il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura dei costi, il Consiglio Comunale provvede a rideterminare i costi e conseguentemente la T.I.A., con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere la copertura integrale dei costi.
8. La Tariffa ha effetto per l'anno di competenza dell'atto deliberativo e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto tenuto al pagamento.
9. L'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio il possesso o la detenzione e perdura sino alla cessazione come previsto nell'articolo 21.

### **Articolo 7.**

#### **Modalità di calcolo della parte fissa.**

1. I criteri e le modalità per il calcolo della parte fissa della Tariffa sono stabiliti sulla scorta dei coefficienti e del metodo di cui al D.P.R. 158/99.
2. La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TF_d(n, S) = Q_{uf} * S * K_a(n)$$

n= numero di componenti del nucleo familiare.

S= superficie dell'abitazione (mq).

$Q_{ur}$  = quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $K_a$ );

$K_a(n)$  = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

3. La quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente di produzione  $K_c$  secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap}(ap) * K_c(ap)$$

$S_{ap}$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Q_{apf}$  = quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $K_c$ );

$K_c(ap)$  = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

## **Articolo 8.**

### **Modalità di calcolo della parte variabile**

1. I criteri e le modalità per il calcolo della parte variabile della Tariffa sono stabiliti sulla scorta dei coefficienti e del metodo di cui al D.P.R. 158/99.
2. La quota variabile della Tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento ( $K_b$ ) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Q_{uv} * K_b(n) * C_u$$

$Q_{uv}$  = quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretta per il coefficiente proporzionale di produttività ( $K_b$ );

$K_b(n)$  = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

$C_u$  = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

3. La quota variabile della Tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente di produzione  $K_d$  secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap}(ap) * K_d(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ .

$C_u$  = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$S_{ap}$  = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$K_d(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione in  $kg/m^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

## CAPO III: APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.

### **Articolo 9. Categorie di utenza**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree, che avviene in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è desunta dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
3. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 6, dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. La puntuale individuazione di tale classificazione è contenuta nel piano finanziario, previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
4. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, purché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio I.V.A..
5. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria é definita avendo riguardo alla destinazione funzionale complessiva e, non anche, dei singoli locali.
6. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte ne comporta la tariffazione differenziata, con conseguente applicazione della TIA corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esecuzione dell'attività da questi esercitata.
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

### **Articolo 10. Locali ed aree**

1. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 13, costituiscono oggetto per l'applicazione della TIA tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente, purché in grado di originare rifiuti
2. I locali soggetti a TIA sono considerati, a titolo esemplificativo:
  - a) tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti

auto coperti, ecc.. Per quanto attiene i portici, gli stessi sono soggetti a tariffa se la loro conformazione è idonea ad un uso diverso dal mero passaggio;

- b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
  - c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
  - d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese, edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
  - e) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
  - f) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - g) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
  - h) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di auto servizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
  - i) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere,
  - j) tutti i locali nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
  - k) per i locali adibiti ad attività sportive sono computate solo le superfici degli spogliatoi, delle tribune, gradinate e simili, degli uffici, delle biglietterie e dei punti di ristoro.
3. Si considerano aree scoperte, ai fini dell'autonoma applicazione della TIA, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette a TIA sono considerate, a titolo esemplificativo:
- a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
  - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
  - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);

- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica Amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
  - e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
  - f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.)
  - g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili;
  - h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
  - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.
4. La TIA è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

### **Articolo 11. Commisurazione delle superfici.**

1. L'individuazione dei dati, relativi alle superfici da utilizzare per la determinazione della TIA, è effettuata avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie:
  - a) per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta;
  - b) per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti e può essere desunta, anche, dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
2. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori o pari a 50 centimetriquadrati si trascurano, mentre quelle superiori si arrotondano al metroquadrato superiore
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani ed i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte eccedente i 200 mq. qualora l'immobile sia occupato da nuclei familiari composti da 1 o due persone. Nel caso in cui nello stesso immobile siano residenti più nuclei familiari, anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà..

**Articolo 12.**  
**Commisurazione del nucleo familiare.**

1. La tariffa é commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare di ciascun anno, ovvero, per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione.
3. Le variazioni anagrafiche che comportano il mutamento dei soggetti residenti nell'immobile hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è avvenuta la variazione.
4. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso di mancata denuncia si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune.
6. Per i soggetti iscritti all'AIRE si applica la riduzione dell' 80% della quota variabile della tariffa e si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune, a meno che i contribuenti non dichiarino che il nucleo familiare è composto da un numero di persone diverso.
7. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, non iscritti all'AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro in altra località, si applica la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica qualora la condizione riguardi l'intero nucleo familiare e sia documentalmente dimostrabile.
8. Qualora nel nucleo familiare siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, con una percentuale di invalidità pari al 75%, l'invalido/ il disabile non è computato quale componente del nucleo familiare.
9. Al fine di ottenere la rideterminazione della composizione del nucleo familiare ai sensi del precedente comma 7, i familiari/tutore/curatore dell'invalido/del disabile sono tenuti a presentare apposita richiesta con allegata la documentazione idonea a comprovare lo stato di invalidità o l'accertamento dell'handicap.

**Articolo 13.**  
**Esclusioni di carattere oggettivo.**

1. Ai fini del calcolo della superficie di cui al precedente articolo 10 non sono soggetti alla TIA i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di comprovata inutilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono, in ogni modo, esclusi dall'ambito di applicazione della TIA:
  - a) i locali e le aree scoperte in cui si producono di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
  - b) le unità immobiliari, mancati, di qualsiasi arredo, prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;

- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata;
- d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fino l'inizio di tale utilizzo;
- e) i locali per cabine elettriche, celle frigorifere, locali ed aree di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), cabine telefoniche, gli impianti tecnologici a circuito chiuso, silos, idrovore;
- f) i locali usati esclusivamente come centrali termiche;
- g) i locali ed aree utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli;
- h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- i) locali ed aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- j) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e/o amatoriale), ferma restando l'applicazione della T.I.A. su tutte le superfici indicate all'art. 10, comma 2, lett. k);
- k) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, gli stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, di cui si dimostri il permanente ,stato di non utilizzo;
- l) fabbricati non agibili o non abitabili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; la condizione può essere autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- m) le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a TIA. Per area accessoria o pertinenziale si vuole intesa quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovasi con questo, oggettivamente, in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale - a titolo esemplificativo - il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali;
- n) le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- o) le aree di viabilità interna ai complessi residenziali, commerciali o produttivi;
- p) le superfici inferiori o pari, complessivamente, a tre metri quadrati;
- q) le superfici coperte di altezza media inferiore a metri uno;
- r) le altane, i balconi, le terrazze ed ogni superficie non chiusa, nonché le aree scoperte destinate ad autorimessa e/o posto macchina, purché di pertinenza dell'unità immobiliare principale;

- s) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - t) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. Ai fini dell'applicazione della TIA a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile;
    - a) le aree non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
    - b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
    - c) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
  4. I locali e le aree non soggette a TIA di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella comunicazione prevista dall'articolo 20 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione.
  5. La mancata indicazione nella comunicazione delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dalla TIA comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'articolo 26 con diritto a restituzione dell'importo pagato.
  6. L'elencazione del secondo comma é meramente esemplificativa; per le situazioni non contemplate si applicano i criteri di analogia.

#### **Articolo 14.** **Soggetti tenuti al pagamento**

1. La TIA è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda, usa, detiene o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. Il titolo del possesso e/o detenzione è dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o conduzione di fatto.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto comunicazione di attivazione di cui all'articolo 20 e, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica.
4. Nel caso di insediamento abusivo il titolare delle aree è responsabile in solido con il detentore del costo del servizio, ad eccezione di occupazione abusiva denunciata alle autorità.
5. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la TIA sono dovute dal possessore o detentore esclusivo; se, invece, in uso comune, la denuncia e la TIA sono dovute dall'amministratore di condominio in rappresentanza del condominio.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della TIA dovuta per i locali e le aree in uso comune.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati la tariffa è dovuta per l'intero anno dal proprietario, qualora la locazione afferisce periodi pari o inferiori ai dodici mesi.
8. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la TIA è dovuta da chi gestisce l'attività.

### **Articolo 15. Riduzioni.**

1. Fatto salva ogni altro articolo che disciplini le modalità di richiesta di riduzioni, le riduzioni sono concesse alle seguenti condizioni:
  - a) devono essere indicate nella comunicazione iniziale o di variazione;
  - b) se non indicate nella comunicazione iniziale, vengono presentate o utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio competente o con lettera purché contenente i dati necessari per il riconoscimento del diritto di riduzione;
  - c) se incomplete saranno considerate irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti. Il gestore del servizio dei rifiuti invita l'interessato a regolarizzare la domanda, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la domanda è considerata nulla a tutti gli effetti.
2. Le richieste di riduzione hanno decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui la stessa venga presentata entro il termine di 120 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla riduzione.
3. Le riduzioni sono applicate alla quota variabile della tariffa.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E' fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della riduzione.
5. Il gestore del servizio dei rifiuti, in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa, degli interessi e all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.
6. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tenuto al pagamento, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa variabile non può superare l'80 % della stessa.

### **Articolo 16. Riduzioni oggettive della Tariffa.**

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, la quota variabile della Tariffa è soggetta alla riduzione del 70%. La riduzione è concessa soltanto alle seguenti condizioni:

- a) che il mancato svolgimento del servizio non sia attribuibile al mancato rispetto da parte del contribuente di obblighi alla cui osservanza esso era tenuto;
- b) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune di San Donà di Piave o dal gestore del servizio dei rifiuti, o dalla competente autorità sanitaria;
2. Per i locali e le aree scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali e/o occasionale (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, ovvero svolta in violazione delle norme), si applica la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa.
  3. Alle utenze domestiche che aderiscono regolarmente al Compostaggio Domestico e lo svolgono secondo i criteri stabiliti dal "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana" si applica una riduzione del 30% della quota variabile della TIA.
  4. Alle superfici delle aree scoperte, per le utenze non domestiche, si applica un coefficiente di riduzione del 50% della quota variabile della tariffa.
  5. Per i locali adibiti ad archivi, senza presenza umana, si applica una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa.
  6. Per le abitazioni tenute a disposizione si applica una riduzione del 50% quota variabile della tariffa e si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune, a meno che i contribuenti non dichiarino un numero di occupanti diverso.
  8. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero, in modo continuativo i rifiuti assimilati agli urbani si applicano le seguenti riduzioni alla parte variabile della tariffa:

Percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero	Percentuale di riduzione
Fino al 25%	20%
Dal 25,01% al 50%	40%
Dal 50,01% al 75%	60%
Oltre il 75%	80%

La riduzione percentuale verrà applicata su richiesta dell'utente, purché dimostri di aver avviato a recupero i rifiuti mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

9. L'applicazione della riduzione può comportare il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta del gestore del servizio, l'utenza non domestica che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
10. Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula:  $R = (Q_{dich} / (K(S, ap) * S)) * 100$  dove  $Q_{dich}$  è la quantità avviata al recupero,  $K(S, ap)$  è il coefficiente  $K_d$  di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'Ente ed  $S$  è la superficie a ruolo

dell'attività.

11. Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 215 del D.Lgs. 152/2006, si applicano le riduzioni previste dal precedente comma 8. Per la determinazione della percentuale di riduzione si applicano i criteri di cui al precedente comma 10.
12. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale, la parte variabile della tariffa di igiene ambientale delle attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno di tale zona può essere ridotta:
  - a) del 50% se i lavori durano complessivamente per più di 181 gg. e meno di 273;
  - b) del 70% se i lavori durano complessivamente per più di 274 gg..
13. Con provvedimento di Giunta Comunale sono individuate le zone della città interessate dai lavori di cui al precedente comma, per le quali riconoscere le agevolazioni ivi previste.

### **Articolo 17.**

#### **Riduzioni soggettive ed esenzioni della Tariffa.**

1. Il Comune può prevedere uno stanziamento di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche e/o ambientali. La definizione delle accennate categorie, degli ambiti territoriali e della tipologia di riduzione e/o esenzione sono determinate dalla Giunta Comunale.
2. Sono, comunque, esenti gli immobili occupati dai soggetti di seguito indicati:
  - a) le abitazioni e pertinenze occupate da pensionati il cui reddito annuo complessivo della famiglia derivi unicamente dalla pensione e non superi l'importo lordo (al netto di assegni accessori) di € 8.700,00;
  - b) le abitazioni e pertinenze occupate da famiglie di cui almeno un componente sia assistito dal Comune con il servizio di erogazione del minimo vitale. In tal caso l'esenzione è accordata per il periodo temporale durante il quale il soggetto è assistito.
3. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente comma, non sono considerati redditi:
  - a) pensioni di guerra e relative indennità accessorie
  - b) proprietà dell'unica abitazione e pertinenze occupate dalla famiglia avente diritto all'esonero.Il reddito, così come individuato al comma 2, è aumentato di EURO 775,00 per ogni persona a carico ed è oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, relativamente all'anno precedente rispetto a quello di esenzione.
4. L'esenzione non spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata da più famiglie, anche se con separati stati di famiglia ai fini anagrafici, aventi propri redditi, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti in solido al pagamento della TIA.
5. Le esenzioni sono concesse alle seguenti condizioni:
  - a) Le richieste di esenzione devono essere indicate nella domanda iniziale o di variazione;
  - b) Le richieste di esenzione non indicate nella comunicazione iniziale, vengono presentate o utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio competente o con lettera purché contenente i dati necessari al riconoscimento del diritto alla esenzione;
  - c) Le domande incomplete saranno considerate irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti. Il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti invita l'interessato a regolarizzare la

domanda, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la domanda è considerata nulla a tutti gli effetti.

6. Le esenzioni di cui al comma precedente sono concesse con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui la stessa venga presentata entro il termine di 120 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla esenzione.
7. Le esenzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E' fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della esenzione.
8. Il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della esenzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa, degli interessi e all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.

### **Articolo 18. Tariffa giornaliera**

1. E' istituita la tariffa da applicare su base giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che possiedono o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso occasionale di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
3. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno abbia una durata complessiva inferiore a 183 giorni.
4. L'assolvimento della tariffa non affranca il produttore dei rifiuti dagli altri eventuali oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
5. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per trecento (giorni commerciali), e maggiorata del 50% per cento, con un minimo di complessive EURO 1,55 ad evento. Al minimo edittale non si applica di alcuna riduzione od agevolazione.
6. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, la tariffa giornaliera dovuta dai commercianti ambulanti che effettuano il mercato settimanale è pari alla tariffa annuale determinata sulla base degli indici di produttività dei rifiuti per i banchi di mercato genere alimentari ad alta produzione di rifiuti, banchi di mercato generi alimentari a bassa produzione di rifiuti e banchi di mercato beni durevoli divisa per 50 (numero di mercati settimanali).
7. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa.
8. L'obbligo della comunicazione dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare al momento del rilascio dell'atto concessorio all'occupazione, costituendone condizione vincolante per l'efficacia.

9. In caso di uso di fatto e a seguito di accertamento dell'occupazione abusiva, la tariffa è recuperata per il periodo per cui è accertata l'effettiva occupazione abusiva.
10. Nel caso di occupazioni o detenzioni di locali ed aree scoperte diverse dalle abitazioni, adibite ad attività stagionale si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 2.
11. La tariffa non si applica per:
- a) le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
  - b) per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
  - c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
  - d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
  - e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
  - f) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
  - g) le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a quattro ore;
  - h) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

**Articolo 19.**

**Inizio, cessazione e variazione**

1. La tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte del possessore o detentore dei locali e delle aree scoperte.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso o detenzione dei locali ed aree, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha cessato l'utenza, ad eccezione di quanto indicato nel successivo art. 21.
4. Le variazioni, che intervengono, nel corso dell'anno, e che sono rilevanti nella determinazione della tariffa, decorrono dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data in cui la stessa si è verificata.
4. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti sulla definizione della tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di comunicazione di inizio, cessazione e/o variazione.

**Articolo 20.**

**Comunicazione di inizio e/o variazione di occupazione dei locali e delle aree.**

1. I soggetti tenuti al pagamento della TIA individuati dal presente Regolamento devono comunicare l'inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o aree, costituenti presupposto per l'applicazione della T.I.A.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi di applicazione della TIA. In caso contrario, deve essere presentata comunicazione di variazione, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, devono essere presentate entro 120 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione ovvero dalla data in cui è avvenuta la variazione. Non sono ritenute valide le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
4. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la comunicazione nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della comunicazione di parte.
5. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio dei rifiuti, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.
6. La comunicazione è redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal gestore del servizio dei rifiuti e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la comunicazione deve contenere, per le utenze domestiche:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del dichiarante
  - c) il numero delle persone che occupano l'abitazione, se residenti;
  - d) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
  - e) la ubicazione dei locali e delle aree;
  - f) la data di inizio della utenza;
  - b) la composizione del nucleo familiare per i non residenti;
  - c) per le abitazioni utilizzate da soggetti non residenti, in caso di comproprietà ed uso comune, la composizione del nucleo familiare del denunciante e dei nuclei familiari di tutti i comproprietari utilizzatori.
7. Per le utenze non domestiche, la comunicazione deve contenere:
- a) le generalità, la residenza o il domicilio, il codice fiscale del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - b) l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del codice ISTAT dell'attività;
  - c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
  - d) la ubicazione dei locali e delle aree;
  - e) la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
8. La comunicazione d'inizio o di variazione deve essere compilata con indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma (se necessario da documentarsi) e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale.
9. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della Tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
10. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della consegna.
11. La comunicazione scritta del contribuente, contenente tutti i dati previsti dal presente articolo, può essere inviata a mezzo posta e si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
12. In caso di mancata presentazione della comunicazione il gestore del servizio dei rifiuti determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della TIA, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che il possesso o la detenzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordati, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
13. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni, debitamente sottoscritte, d'inizio o di variazione, autorizzano il gestore del servizio dei rifiuti a determinare, sulla base degli stessi, la Tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

## **Articolo 21. Cessazioni.**

- 1. Il soggetto intestatario della fattura, i familiari, i conviventi o gli incaricati diversi dai coobbligati, muniti di apposita delega, devono presentare al gestore del servizio dei rifiuti la comunicazione di cessazione in corso d'anno del possesso o della detenzione dei locali entro 120 giorni dal suo verificarsi. La cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo dal suo verificarsi.
- 2. La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 1 decorre dalla data di avvenuta comunicazione ad eccezione del caso in cui l'utente dimostri di

non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali ed aree ovvero sia stato accertato il subentro da parte di un altro utente. In tal caso si riconosce non dovuta la tariffa dalla data di detenzione del nuovo occupante.

3. E' effettuato il subentro d'ufficio qualora si rilevi la morte o il cambio di residenza del solo intestatario della fattura. In tal caso si procederà al subentro al coniuge superstite o al coobbligato più anziano salvo diversa comunicazione da presentare entro 120 giorni dall'evento.

## **Articolo 22.**

### **Attività di controllo e di accertamento**

1. Il gestore del servizio dei rifiuti esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TIA dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo. In particolare può:
  - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
  - b) richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TIA, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
  - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
  - d) accedere, previ accordi o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
  - e) verificare direttamente le superfici con misurazioni dei locali e delle aree.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza, il gestore del servizio dei rifiuti può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile oppure richiedere la collaborazione del corpo di polizia locale per effettuare verifiche sul luogo.

## **Articolo 23.**

### **Attività di controllo**

1. Il gestore del servizio dei rifiuti esercita l'attività di controllo, per la corretta applicazione della TIA emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio. In particolare:
  - a) controlla le comunicazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle comunicazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
  - b) provvede alla rettifica delle comunicazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio nel caso di omessa presentazione della comunicazione sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti.
  - c) può invitare gli utenti, indicandone il motivo ed il termine perentorio di sessanta giorni per la risposta, ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
  - d) può inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro sessanta giorni;
  - e) può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli utenti agli uffici pubblici competenti.
2. L'atto di contestazione riguardante le violazioni al presente Regolamento, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, gli interessi moratori, le sanzioni comminate, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si fa luogo al procedimento di contestazione delle violazioni al presente regolamento quando l'importo complessivo annuo della TIA risulti uguale o inferiore a EURO 10,00. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.

#### **Articolo 24. Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate in base ai principi ed alle modalità applicative di cui alla L. 689/1981 ed all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
2. La sanzione è graduata in relazione alla gravità della violazione, con particolare riguardo ai seguenti comportamenti:
  - a) dei soggetti tenuti a comunicare l'inizio del possesso o della detenzione di locali ed aree che possono essere sia omissivi che incompleti;
  - b) dei soggetti tenuti a presentare documentazione atta alla corretta applicazione della tariffa;
3. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della TIA si applica il disposto del successivo art. 25.

#### **Articolo 25. Indennità di mora.**

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal gestore del servizio dei rifiuti. In caso di omesso o ritardato pagamento della TIA, il gestore del servizio dei rifiuti provvederà ad addebitare una indennità di mora in misura pari all'5% dell'importo non versato o tardivamente versato, ridotto al 2% se il ritardo non supera i 30 giorni dalla scadenza.
2. Sono, inoltre, dovuti gli interessi legali calcolati giorno per giorno a partire dal 31°giorno dalla data di scadenza e sino alla data di pagamento.

#### **Articolo 26. Rimborsi.**

1. Il diritto al rimborso per la Tariffa versata non dovuta si prescrive entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso la decorrenza è intesa dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione idonea a provare il diritto al rimborso.
3. L'ufficio gestione della TIA procede all'istruttoria della pratica e provvede al rimborso entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In relazione al principio di economicità non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale ad EURO 10,00 ad eccezione dal caso in cui l'importo da rimborsare derivi da errore dell'ufficio.

**Articolo 27.**  
**Riscossione ordinaria e coattiva.**

1. L'Ente gestore provvede alla riscossione mediante emissione delle fatture, nelle forme e nelle modalità che ritiene più opportune tra quelle previste dalla normativa vigente, al fine di ottenere economicità e celerità nell'attività di riscossione. L'importo annuale può essere rateizzato.
2. Il gestore del servizio dei rifiuti può effettuare la riscossione volontaria e coattiva secondo le modalità definite dall'art. 238, comma 12 del D.Lgs. 152/2006

**Articolo 28.**  
**Contenzioso.**

1. Avverso gli atti di contestazione di violazioni al presente regolamento gli utenti possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti, in base al disposto dell'art. 18 della l. 689/1991.
2. Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere esperito il ricorso ai sensi dell'art. 22 della l. 689/1981.
3. Per quanto non di competenza del giudice amministrativo regionale, i ricorsi avverso gli atti inerenti l'applicazione della tariffa sono proposti al giudice ordinario.

**Articolo 29.**  
**Privacy.**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TIA sono trattati nel rispetto della L. 675/96.
2. Il titolare del trattamento dei dati inerenti la gestione della tariffa è il gestore del servizio dei rifiuti.
3. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati all'espletamento di attività connesse alla gestione della TIA, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto della succitata legge.
4. I titolari del trattamento dei dati, conseguentemente, sono i soggetti terzi a cui sono affidate le attività di cui all'articolo precedente.
5. Il comune comunica al gestore del servizio dei rifiuti tutti i dati in proprio possesso atti a garantire una efficace attività di gestione della tariffa.

**Articolo 30.**  
**Differimento dei termini per i versamenti.**

1. I termini di versamento della tariffa sono differiti:
  - a) di sei mesi per gli eredi, nel caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento;
  - b) di trenta giorni nel caso il contribuente sia stato colpito, nei quindici giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il secondo grado
  - c) di trenta giorni nei casi di forza maggiore, a far tempo dalla cessazione della causa scatenante .
2. La Giunta comunale o il gestore del servizio dei rifiuti può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o di una parte, nel caso di calamità naturali di grave entità.

**Articolo 31.**  
**Dilazione dei versamenti.**

1. Su specifica richiesta delle persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate può essere disposta la rateizzazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di dodici rate mensili, senza l'applicazione di interessi.
2. Su richiesta del contribuente può essere concessa la rateizzazione in dodici rate mensili, con l'applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno e le spese di istruttoria.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

**Articolo 32.**  
**Tributo ambientale.**

1. Il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica prendendo come parametro di riferimento la superficie, prevista al comma 2 del citato articolo 19, e quindi limitatamente alla quota della tariffa fissa.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

**Articolo 33.**  
**Entrata in vigore e norma di rinvio.**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000, entra in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto e le sue disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011. Da tale data non trova più applicazione la Tariffa di Igiene Ambientale ex art. 49 del D.Lgs. 22/1997
2. Tutta l'attività inerente l'applicazione della tariffa di igiene ambientale relativa agli anni per i quali l'attività è stata svolta dall'ufficio tributi rimane di competenza dell'Ufficio Comunale, salva diversa previsione contrattuale.
3. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed integrazioni nonché al D.P.R. n. 158/1999 e alle disposizioni di legge vigenti.
4. Restano ferme le disposizioni del "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale", in vigore per gli anni non ancora prescritti.
5. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.